

PROTOCOLLO D' INTESA

Tra

SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

E

OSSERVATORIO SULLA DIETA MEDITERRANEA

PREMESSO CHE

Le Parti, fra l'altro, hanno lo scopo di perseguire la finalità di sviluppare ed ampliare le attività di ricerca e divulgazione degli stili di vita e modelli di consumo in grado di prevenire e contenere gli effetti di una cattiva alimentazione. A tal fine hanno in animo di sviluppare un progetto di collaborazione scientifica, didattica e di ricerca nello specifico settore delle Dieta Mediterranea i cui elementi costitutivi sono stati riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

- SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – oggetto del protocollo

Le Parti convengono di operare congiuntamente per perseguire finalità comuni di avanzamento della conoscenza e della cooperazione didattica e scientifica, , tese a divulgare e diffondere i valori della Dieta Mediterranea, attraverso la promozione di sani stili di vita come modello di corretta alimentazione in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione (obesità e patologie connesse).

Art 2- percorsi operativi

- 1 Cooperazione nella realizzazione degli eventi SIPPS e delle altre iniziative che reciprocamente potranno essere avviate a livello regionale e provinciale, definendo eventuali protocolli di intesa con le unità provinciali;
- 2 partecipazione ai programmi di ricerca regionale, nazionali e comunitari;
- 3 organizzazione di offerte formative e divulgazione dei risultati delle ricerche attraverso la istituenda collana;
- 4 avvio di iniziative tese a promuovere le produzioni agroalimentari, non solo per le loro caratteristiche

organolettiche, quanto per le loro proprietà salutistiche ;

- 5 Diffusione dei risultati scientifici sulla prevenzione delle patologie legate alla alimentazione ed ai benefici effetti della Dieta Mediterranea

Art. 2 - Responsabili scientifici

Per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi di cui all'Art.1, per ciascun progetto specifico ciascuna parte individuerà un Responsabile Scientifico.

Il Responsabile Scientifico della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Il Responsabile Scientifico dell'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea

I suddetti Responsabili Scientifici potranno concordare i dettagli operativi per la realizzazione delle finalità della presente Convenzione e redigere idonei documenti programmatici descrittivi.

Art. 3 - Durata

Il protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza di ogni annualità. Ciascuna parte potrà comunicare all'altra la cessazione degli effetti della presente convenzione almeno trenta giorni prima del termine di rinnovo automatico, fatti salvi gli oneri e gli impegni sottoscritti ed eventualmente vincolanti anche oltre tale termine. I Responsabili potranno, ogni qual volta se ne rilevi la necessità, redigere documenti tecnici sulla base della presente convenzione, secondo quanto riportato all'Art. 2, il cui effetto potrà estendersi anche oltre il termine di validità annuale.

Art. 4 - Modalità attuative e rapporti economici

Il protocollo non comporta oneri economici non specificamente indicati per le parti. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione l'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea E la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale formuleranno appositi progetti da presentare alle competenti autorità regionali, nazionali, comunitarie

Art. 5 - Forma organizzativa

Ciascuna parte provvederà alle necessarie coperture assicurative del proprio personale che partecipa alle attività del programma di ricerca.

Art. 6 - Variazione del programma

Se nel periodo di validità del protocollo i risultati delle attività fossero tali da richiedere una modifica del programma di cui all'Art.1, essa dovrà essere concordata in forma scritta fra le parti su proposta dei Responsabili di cui all'Art 2.

Art. 7 - Divulgazione dei risultati della ricerca

I risultati delle ricerche e delle altre attività svolte potranno essere divulgati esclusivamente di comune accordo fra le parti. Le eventuali pubblicazioni dovranno comprendere l'esplicita dichiarazione che le attività sono state svolte nell'ambito della presente intesa.

Art. 8 - Riservatezza

Ciascuna parte garantisce all'altra la riservatezza da parte del proprio personale per quanto attiene a informazioni e documenti riservati dei quali si venga a conoscenza nell'ambito del programma di ricerca e si impegna a non farne usi diversi da quelli necessari per l'esecuzione delle finalità del protocollo.

Art. 9 - Proprietà dei risultati della ricerca ed eventuali brevetti

Le Parti hanno il diritto di utilizzare, per le proprie necessità e scopi societari o istituzionali, le conoscenze acquisite nel corso dell'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui le attività dovessero dare luogo a conoscenze brevettabili, non riconducibili a brevetti depositati o in corso di brevetto alla data della stipula della intesa, sarà cura dei Responsabili di cui all'Art.2 proporre, ai fini del loro eventuale sfruttamento, un accordo specifico fra le parti nel rispetto delle normative vigenti.


Art. 10 - Responsabilità delle parti


Ciascuna parte esonera e comunque ritiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti o dei Contratti nel suo ambito stipulati da parte del proprio personale.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, qualsiasi controversia sarà risolta mediante un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

NAPOLI li, _____


L'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea
(.....)
(.....)


R. DI MAURO GIUSEPPE
(prof.)

Prot. Pres. n° 94 del 07.03.2015